



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
MILAZZO**

(Molo Marullo, 6 - 090-9281110 - 090-9222612 cpmilazzo@mit.gov.it)

ORDINANZA N° 56/2019

“Interdizione specchio acqueo antistante la Sciara del fuoco dell’isola di Stromboli”

Il sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

- VISTA** la violenta sequenza esplosiva parossistica che ha interessato la terrazza craterica dello Stromboli a partire dalla giornata del 03.07.2019 seguita da una pioggia di lapilli incandescenti di materiale lavico e nubi di ceneri su tutta l’Isola e il ripetersi di analogo evento parossistico in data 28.08.2019;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 75/2003 datata 16.09.2003 di interdizione fino a 400 metri del tratto di mare compreso fra Punta delle Chiappe e Punta Labronzo dell’Isola di Stromboli;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 17/2019 datata 05.07.2019 di interdizione fino a 1000 metri del tratto di mare compreso fra Punta delle Chiappe e Punta Labronzo dell’Isola di Stromboli;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 37/2019 datata 29.08.2019 di interdizione fino a 1 miglio nautico del tratto di mare compreso fra Punta delle Chiappe e Punta Labronzo dell’Isola di Stromboli;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 38/2019 datata 30.08.2019 di interdizione fino a 2 miglia nautiche del tratto di mare compreso fra Punta delle Chiappe e Punta Labronzo dell’Isola di Stromboli;
- VISTA** la nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. N. PRE/0057716 del 08.11.2019, con la quale viene chiesto di ripristinare il precedente limite di un miglio nautico dalla costa della Sciara del fuoco;
- VISTI** gli articoli 16, 17, e 81 del Codice della Navigazione, l’art. 59 e 524 del Regolamento Navigazione Marittima, nonché l’articolo 8, della Legge 08.07.2003 n° 172;
- VISTI** gli atti d’ufficio.

ORDINA

Articolo 1

con decorrenza immediata, e fino a nuovo ordine è **interdetta la navigazione nel tratto di mare entro 1 miglio nautico dalla costa compresa fra Punta delle Chiappe e Punta Labronzo dell’Isola di Stromboli**, come meglio rappresentato nell’allegato stralcio cartografico – raffigurante i vertici di interdizione “alfa” e “bravo” – che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 2

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica alle unità aventi compiti di vigilanza in mare in relazione ai rispettivi profili di competenza, nonché a quelle che trasportano personale scientifico, preventivamente autorizzate dall'autorità marittima, su richiesta inoltrata tramite il Dipartimento della Protezione Civile.

Articolo 3

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1174 Cod. Nav. ovvero a norma dell'art. 53 del Codice della Nautica da Diporto (D.lgs. n°171 del 18.07.2005) e ss.mm. e ii. e da altre leggi speciali.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'albo di questa Capitaneria di Porto, con diffusione/divulgazione, altresì assicurata, mediante:

- trasmissione al Comune di Lipari ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessati;
- inserimento alla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/milazzo, alla voce "Ordinanze".

Articolo 5

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti Ordinanze n. 75/2003 del 16/09/2003, n. 17/2019 del 05/07/2019, n. 37/2019 del 29/08/2019 e n.38/2019 del 30/08/2019.

Milazzo lì, 15 Novembre 2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco TERRANOVA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

Allegato all'Ordinanza n. 56/2019 del 15.11.2019



Punto	Latitudine	Longitudine	Datum
ALFA <i>(P.ta delle Chiappe)</i>	38° 48'.40 N	015° 10'.30 E	WGS84
BRAVO <i>(P.ta Labronzo)</i>	38° 49'.40 N	015° 11'.90 E	WGS84